

poneva che fra coloro che non sono eleggibili all'ufficio di conciliatore fossero compresi gli avvocati ed i procuratori esercenti. L'onorevole Daneo ha ritirato il suo emendamento, ma l'onorevole Palberti lo ha fatto proprio, usando di un diritto che il regolamento gli conferisce. Il Governo e la Commissione hanno dichiarato di non accettare questo emendamento. Pongo dunque ai voti l'emendamento dell'onorevole Palberti.

(Dopo prova e controprova l'emendamento dell'onorevole Palberti è respinto).

Rimane un emendamento dell'onorevole Cucchi Luigi, il quale propone che il secondo e il terzo capoverso siano fusi in uno solo, con questa dicitura: « I funzionari ed ufficiali dell'ordine giudiziario. »

La Commissione lo accetta?

Tajani, relatore. Non lo accetta, perchè lo stima superfluo.

Presidente. L'onorevole Cucchi Luigi ha facoltà di parlare.

Cucchi Luigi. La semplice indicazione di: « uscieri » può lasciar luogo a dubbiezze, perchè non ci sono soltanto gli uscieri giudiziari, ma ci sono anche gli uscieri di prefettura, d'intendenza, ecc.

Siccome la legge sull'ordinamento giudiziario chiama gli uscieri addetti alla magistratura giudicante, ufficiali dell'ordine giudiziario, io dico: facciamo una cosa sola dei numeri 2 e 3, e diciamo: « funzionari ed ufficiali dell'ordine giudiziario ». Non mi pare che vi sia ragione per mettere gli uscieri in una categoria a parte.

Presidente. La Commissione mantiene la sua dizione?

Tajani, relatore. La mantiene.

Presidente. L'onorevole Cucchi Luigi insiste nella sua proposta?

Cucchi Luigi. Non vi insisto.

Presidente. Allora pongo a partito l'articolo 4°, com'è proposto dalla Commissione d'accordo col Governo.

Lo rileggo:

« Non sono eleggibili all'ufficio di conciliatore o vice-conciliatore:

« 1° gli ufficiali, impiegati ed agenti di pubblica sicurezza;

« 2° i funzionari dell'ordine giudiziario;

« 3° gli uscieri;

« 4° tutti coloro che sono dichiarati esclusi dall'ufficio di giurato od incapaci dagli arti-

coli 5, 6, 7 ed 8 della legge 8 giugno 1874, numero 1937. »

(È approvato).

Daneo. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Daneo. Prima che si venga all'articolo 5, proporrei un articolo aggiuntivo che sarebbe il seguente:

« L'avvocato ed il procuratore esercenti non potranno prestare assistenza alle parti, o rappresentarle davanti all'ufficio di conciliazione, al quale appartengono. »

Non ho d'uopo, dopo quanto ho detto, di dimostrarne ancora l'opportunità.

Esso non impedisce la nomina dei patrocinanti, soltanto nello stesso Comune impedisce che essi, conciliatori o vice-conciliatori, la facciano da padroni davanti al loro collega o subordinato. In tali limiti spero che il concetto sarà accettato.

Presidente. Onorevole sotto-segretario, lo accetta?

Della Rocca, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia. Lo accetto.

Presidente. Anche la Commissione lo accetta?

Tajani, relatore. Sì, poichè lo accetta il Governo.

Presidente. Allora pongo a partito l'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Daneo e sottoscritto da dieci deputati.

(È approvato).

« Art. 5. Ove in un Comune, per qualsiasi cagione, manchi o sia impedito il conciliatore o il vice-conciliatore, potrà, con decreto del primo presidente, su proposta del procuratore generale, essere temporaneamente incaricato dell'ufficio, il conciliatore del Comune più vicino.

« In tal caso questi avrà una indennità di trasferta, da determinarsi dal regolamento, a carico del Comune dove si reca. »

L'onorevole Giovanelli aveva presentato un'aggiunta a questo articolo, ma l'ha ritirata. Pongo a partito l'articolo 5.

(È approvato).

Ora l'onorevole Cucchi Luigi propone un articolo aggiuntivo che sarebbe il 5° bis.

Esso è il seguente:

« Più Comuni contermini di uno stesso mandamento, aventi complessivamente una